




REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 30 ottobre 2018**

**Oggetto – Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016**

	FIRMA
<b>EUGENIO GIANI – PRESIDENTE</b>	
<b>LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE</b>	
<b>MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE</b>	
<b>MARCO CASUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO</b>	
<b>ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO</b>	

## Proposta di legge regionale

Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016

### Sommario

#### Preambolo

Art. 1 Contributi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016

Art. 2 Modifica dell'articolo 9 - norma finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

#### Preambolo

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m) dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;
2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal Bilancio della Giunta a quello del Consiglio per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi;
3. È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana, poiché tramite questi interventi si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli;
4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016;
5. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è necessario prevedere l'adozione di un crono programma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

#### Art. 1

Contributi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016

1. A seguire l'articolo 6 bis della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

**“Art. 6 ter - Contributi per l’anno 2018**

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2018.
2. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 2, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è il 30 novembre 2018.
3. A partire dall’anno 2018 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.
4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 della presente legge negli anni precedenti.”

**Art 2**

**Modifica dell’articolo 9 - Norma finanziaria**

1. A seguire il comma 2 bis dell’articolo 9 è inserito il seguente comma:  
“2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l’importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

**Art 3**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

**Proposta di legge regionale**  
**Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Attraverso le disposizioni della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) si è avviato un percorso di recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale processo di interventi volti alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, che ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato.

La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti, fin dall'anno 2016, si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che, in data 31 gennaio 2018, richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal Bilancio della Giunta a quello del Consiglio per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi.

È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana, poiché tramite questi interventi si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli.

Con la presente proposta, dunque, intervenendo sul testo della vigente l.r. 46/2016, si prevede di rinnovare la concessione di contributi alle amministrazioni comunali presentatrici di progetti di recupero come sopra illustrato.

Inoltre, al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla proposta di legge, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è apparso necessario prevedere l'adozione di un crono programma da parte del dirigente competente ed altresì disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge consta di tre articoli dal seguente contenuto.

***Art.1 - Contributi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016***

La disposizione introduce un articolo 6 ter a seguire l'articolo 6 bis della l.r. 46/2016 e con tale norma autorizza il Consiglio regionale a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 della l.r. 46/2016 anche per l'anno 2018.

Al comma 2 stabilisce che il termine entro cui procedere alla pubblicazione del bando di concessione sia il 30 novembre 2018.

Quindi, al successivo comma 3, prevede che gli ulteriori termini del procedimento di concessione dei contributi siano stabiliti con apposito crono programma da approvarsi da parte del dirigente competente del Consiglio regionale.

Infine, il comma 4 stabilisce che la concessione dei contributi per l'anno 2018 sia preclusa a quei Comuni che siano già stati destinatari di contributi ai sensi della l.r. 46/2016 nelle precedenti edizioni.

***Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 - norma finanziaria***

La disposizione introduce un comma 2 bis all'articolo 9 della vigente l.r. 46/2016. Con esso dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l'importo di euro 1.170.000,00, indicando che ad essi si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio

di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

***Art. 3 - Entrata in vigore***

La norma dispone l'entra in vigore della legge in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

**Oggetto :** **Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana.  
Modifiche alla l.r. 46/2016**

**Soggetto proponente :** Componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

**Copertura finanziaria :** Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

**Tipologia della proposta di legge**

La proposta in esame prevede spese a carattere obbligatorio in conto capitale che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015).

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari ad euro 1.170.000,00 imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 - esercizio 2018 - del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" che presenta una disponibilità complessiva pari ad euro 1.395.552,25.

Invero, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 196/2009 e dall'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 1/2015 il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire, nel proprio bilancio - esercizio 2018, un apposito fondo per spese in conto capitale allocato alla Missione 20, Programma 3 Titolo 2 sopra indicata, da destinare al finanziamento di leggi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio regionale. Accantonamento che trova riscontro nel bilancio gestionale del Consiglio regionale - annualità 2018 - al capitolo 10505 "Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese investimento" con uno stanziamento complessivo di euro 1.325.552,25. Da tali fondi ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del decreto legislativo 118/2011, dopo l'entrata in vigore della legge regionale in esame, si provvederà al trasferimento della relativa somma in aumento alle autorizzazioni di spesa delle missioni/programmi di competenza.

Stante la natura della legge regionale in oggetto concernente l'erogazione di contributi *una tantum*, la quantificazione degli oneri deriva esclusivamente dalla disponibilità del bilancio del Consiglio regionale per l'annualità 2018.

La proposta di legge è rivolta ad estendere anche per l'anno 2018 la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2016, n. 4 (Città murate della Toscana). La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo. È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché tramite questi interventi si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Con la proposta di legge si ritiene opportuno anche per l'anno 2018 rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016. Si precisa che la legge regionale in oggetto concerne l'erogazione di contributi *una tantum* e pertanto la quantificazione degli oneri deriva esclusivamente dalla disponibilità del bilancio del Consiglio regionale per l'annualità 2018.

Utilizzo delle risorse stanziare sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2018-2019-2020 nel modo seguente :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione	20	0	0	
Programma	3	0	0	
Titolo	2	0	0	
Capitolo	10505	0	0	
Totale in euro	1.170.000,00		0	1.170.000,00

In allegato :

- estratto bilancio assestato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2018 n. 73 che attesta alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale"- esercizio 2018 - una disponibilità complessiva pari ad euro 1.395.552,25;

- estratto bilancio gestionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1 agosto 2018 n. 93 che attesta al capitolo 10505 "Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese investimento " esercizio 2018 - uno stanziamento complessivo di euro 1.325.552,25.

## Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE \_\_\_\_\_

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: **Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.**

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---



FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI X

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

\_\_\_\_\_ di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
---

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - o articolo 93
  - o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

